



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 61 DEL 28/11/2012

OGGETTO:	DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA NEL COMUNE DI FANO
-----------------	--

IL SINDACO

Visto l'art. 19 del vigente Regolamento Comunale per le attività di acconciatore ed estetiste in cui è stabilito "...I limiti massimi di apertura giornaliera e le deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco adotta ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs n. 267/2000 entro il 30 novembre di ogni anno previo parere delle organizzazioni delle categorie interessate maggiormente rappresentative;

Vista la L. 04/01/1990 n° 1 "disciplina dell'attività d'estetista"

Vista la L. 17/08/2005 n° 174 "Disciplina d'acconciatore"

Vista la propria ordinanza n° 450/2009 "orario esercizi di acconciatore (barbieria, parrucchiere) ed estetista del Comune di Fano);

Visto l'art 50 comma 7 del D.Lgs n. 267/2000;

Vista L.R. n° 17 del 20/11/2007 "Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista";

ATTESO che, alla luce della nuova normativa nazionale e regionale in merito alla liberalizzazione degli orari delle attività economiche di cui alla Legge n° 214 del 22 dicembre 2011, è opportuno anche per le attività artigianali, in particolare per quelle di acconciatore ed estetista, uniformarsi e ampliare i loro orari di apertura e chiusura;

SENTITO da parte dell'Assessore Alberto Santorelli, il parere delle associazioni maggiormente rappresentative in ambito provinciale, in data 6/07/2012;

RITENUTO opportuno adeguarsi ai suddetti pareri, anche in considerazione del fatto che sarà assicurata ai consumatori, rispetto alla situazione attuale, più ampia possibilità di fruire del servizio equo;

RITENUTO altresì di stabilire che le disposizioni della presente ordinanza saranno valide fino a nuova disposizione

ORDINA

Nel territorio del Comune di Fano, l'orario d'apertura e chiusura delle attività di Acconciatore, Estetista è disciplinato come segue:

Art 1 – Orario giornaliero

1. Gli esercizi di acconciatore e di estetista possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni feriali e festivi nella fascia compresa tra le ore **07,00 e le ore 22,00**;
2. Nei limiti di cui sopra, l'orario di apertura e chiusura è determinato liberamente dall'imprenditore non superando il limite massimo delle 10 ore giornaliere lavorative;
3. L'orario di apertura può essere orario continuato o con pausa pomeridiana;
4. Al termine dell'orario di apertura prescelto l'attività può proseguire al solo scopo di terminare le prestazioni in corso a condizione che le porte di accesso all'esercizio vengano chiuse;
5. E' facoltà del titolare dell'attività stabilire la chiusura infrasettimanale dell'esercizio;

6. le imprese artigiane di acconciatore ed estetista che svolgono attività accessoria di commercio al dettaglio osservano il medesimo orario per entrambe le attività, determinato in maniera da ottemperare alla presente disciplina;
7. le imprese diverse da quelle artigiane che, congiuntamente all'attività di commercio al dettaglio svolgono l'attività di acconciatore ed estetista, devono comunque contenere lo svolgimento di quest'ultima entro i limiti di cui all'art 1, nel caso in cui l'esercizio commerciale osservi orario di apertura più ampio.

Art 2 – Deroghe

1. Il Sindaco, dietro motivata richiesta, può concedere per limitati periodi di tempo deroghe di carattere generale all'osservanza dei limiti di cui al comma 1 dell'articolo 1 , in relazione alle esigenze di ordine economico, funzionale ed organizzativo delle imprese o per meglio sopperire alle necessità dei consumatori;
2. Le deroghe di cui al comma precedente possono essere disposte anche con estensione territoriale limitata.

Art 3 – Cartello indicatore

1. Negli esercizi di acconciatore ed estetista è obbligatorio esporre, in modo che risulti ben visibile anche dall'esterno quanto l'esercizio è aperto, un cartello recante l'orario di apertura e chiusura.
2. L'imprenditore è tenuto al rispetto dell'orario di apertura e chiusura esposto.

Art 4 – Sanzioni – controlli

1. I trasgressori saranno puniti a termine di legge. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza non sanzionata da leggi e regolamenti è soggetta alle sanzioni amministrative previste all'art 7 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Agli Ufficiali ed Agenti della Forza pubblica è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

Art 5 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli esercizi di acconciatori ed estetiste posti all'interno di convivenze (alberghi, villaggi turistici e altre strutture ricettive, case di cura, convitti ecc...) che effettuino trattamenti esclusivamente nei confronti degli ospiti o del personale addetto.
2. Gli esercizi posti all'interno dei centri commerciali, autorizzati come tali a norma della vigente disciplina del commercio, seguono l'orario di apertura e chiusura dei centri medesimi, anche in deroga alle disposizioni contenute in questa ordinanza.
3. Sono fatti salvi i diritti dei lavoratori dipendenti previsti dalle vigenti leggi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art 6 – Entrata in vigore e norme abrogate

La disciplina della presente ordinanza entra in vigore il giorno 30/11/2012 e da tale data è abrogata ogni precedente disposizione sindacale in materia.

Il documento è stato firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.

IL SINDACO
Stefano Aguzzi

